



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 25/02/2021

OGGETTO: Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso atto di citazione su istanza della GERO's REAL Estate SPA. A. avverso sentenza n. 1083/2020 del Tribunale di Brindisi. Incarico al Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari.

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:25, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì

Presiede la Seduta IL VICE SINDACO Giuliana Giannone

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 49 del 22/02/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
22/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Avv. Guido MASSARI)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
23/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **49** del **22/02/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso che:

su istanza della società Italstrade srl in data 6.9.2013 veniva notificato al Comune ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 469/13, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 9.8.2013 e depositato in data 19.8.2013, per il pagamento della somma di € 46.003,85, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre a compensi professionali per € 900,00 ed € 233,00 per spese, oltre iva e cap come per legge;

a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, la Italstrade srl, nella sua qualità di subappaltatrice della SECOS srl (poi divenuta SACI srl), alla quale il Comune aveva affidato i lavori di completamento e miglioramento delle infrastrutture della zona PIP, sosteneva di avere un credito nei confronti del Comune di € 61.003,85, a seguito dell'emissione delle fatture n. 20 del 1.10.2012 (€ 2.429,24), n. 24 del 18.10.2012 (€ 49.000,00) e n. 27 del 27.11.2012 (€ 9.574,61) emesse quale subappaltatrice nei confronti della SECOS srl - Saci srl, in quanto dalla stessa autorizzata a riscuotere dal Comune detta somma e che, avendo ricevuto in pagamento dal Comune soltanto la somma di € 15.059,49, restava creditrice della restante somma di € 46.003,85;

il Comune formulava opposizione al decreto ingiuntivo, sollevando numerose eccezioni e chiamando in causa a scopo di garanzia e di manleva l'Istituto Nazionale di Finanza SpA (oggi GERO's REAL Estate SPA, in quanto l'Ufficio preposto aveva tentato con determinazione n. 87 del 21.02.2013 l'escussione della polizza fideiussoria n. 1/000925/A01609 del 2.4.2009, stipulata tra la SECOS srl e l'INAS da Roma a garanzia degli impegni contrattuali per l'importo di € 75.961,00, disposta con determinazione n. 87 del 21.02.2013, non andata a buon fine in quanto l'Istituto Nazionale di Finanza SpA era stato cancellato per gravi violazioni di legge in data 1.7.2011 con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dall'elenco degli intermediari per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, come da nota della Banca d'Italia del 7.3.2013.

si costituiva in giudizio GERO's REAL Estate SPA che, a sua volta, chiamava in causa la Saci srl, rimasta contumace.

a seguito dello svolgimento del giudizio RG 3745/2013, il Tribunale di Brindisi, ritenendo l'opposizione del Comune parzialmente fondata, revocava il d.i. opposto, disponendo con sentenza n. 1083 depositata in data 16.09.2020 come di seguito:

- accoglie l'opposizione in parte qua e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente (Comune) al pagamento, in favore dell'opposto (Italstrade srl), dell'importo delle fatture n. 24 del 18.10.2012, n. 27 del 27.11.2012;
- condanna l'Istituto Nazionale di Finanza SpA (oggi GERO's REAL Estate SPA), corrente in Airola alla via Riccardo Ricciardi 22, in persona dell'amministratore giudiziario Dr. Massimo Zeno, giusta nomina della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento effettuata dal sostituto procuratore Dr. Giovanni Tartaglia Poicini, a manlevare e tenere indenne il Comune dal suddetto esborso;
- compensa le spese di lite fra opponente (Comune) e opposto (Italstrade srl);
- condanna il terzo chiamato (GERO's REAL Estate SPA), al pagamento in favore dell'ente opponente (Comune) delle spese di lite liquidate nell'importo di € 3.000,00, oltre iva, cap e spese generali come

per legge.

in data 12.11.2020 veniva notificato atto di appello avverso sentenza n. 1083/2020 innanzi alla Corte di Appello di Lecce su istanza di GERO's REAL Estate SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Megna, con conseguente istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza, facendo rilevare che già in data 4.3.2020 Italstrade srl era stata dichiarata fallita, ed anche Saci srl in data 5.11.2013, con la conseguenza che l'apertura del fallimento avrebbe dovuto determinare l'interruzione del processo automaticamente dal momento della sentenza, in virtù del disposto di cui all'art. 43 L.F. nuova formulazione, senza la necessità di alcuna dichiarazione, mai intervenuta da parte della difesa di Italstrade srl, con conseguente nullità degli atti processuali successivi al fallimento; censurava la sentenza anche per mancata pronuncia del Giudice di primo grado sulle eccezioni sollevate dall'appellante nella comparsa di risposta, nonché sulla domanda di condanna in via solidale della terza chiamata Saci srl, contestando anche il diritto del Comune a recuperare le somme dovute attraverso la cauzione; chiedeva, infine, la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, stante le difficoltà di recupero dalle società fallite di quanto la GERO's REAL Estate SPA è costretta a pagare in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ciò premesso;

Richiamata la relazione del 22.02.2021 prot 5134 dell'Avvocatura Comunale, dall'esame della quale si evince la necessità di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni del Comune che, seppure esposto al pagamento delle somme di cui alle fatture n. 24 del 18.10.2012 e n. 27 del 27.11.2012, ha visto riconoscersi il diritto della integrale rivalsa nei confronti dell'appellante; la non condivisione delle censure inerenti l'interruzione del giudizio per fallimento intervenuto nel giudizio in corso, le cui norme sono volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato l'evento interruttivo e che dallo stesso può essere pregiudicata, per cui questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione (nel caso di specie la stessa società Italstrade srl e per essa il curatore fallimentare).

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

1.di prendere atto della relazione a firma del Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari del 22.02.2021 prot 5134;

2.di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso atto di citazione su istanza della GERO's REAL Estate SPA. A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Megna, avverso sentenza n. 1083 depositata in data 16.09.2020 del Tribunale di Brindisi, conferendo incarico al Responsabile dell'Avvocatura Comunale avv. Guido Massari, con ogni facoltà di legge nessuna esclusa;

3.di autorizzare il Sindaco alla firma del mandato alla lite;

4.di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COPIA

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Giuliana Giannone

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 26/02/2021 N. 308 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 26/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 26/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.